

# INFORMATIVA - TASI 2014

## Tributo Servizi Indivisibili

A decorrere dal primo gennaio 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC) - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*), art. 1, commi dal 639 al 722, modificata dal D.L. n. 16 del 16.03.2014.

La IUC (Imposta Unica Comunale) si compone di:

- **IMU (imposta municipale propria)** di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9); **da corrispondere mediante autoliquidazione da parte del contribuente;**
- **TASI (tassa sui servizi indivisibili)** riferita ai servizi, **da corrispondere mediante autoliquidazione da parte del contribuente E CHE SOSTITUISCE LA MAGGIORAZIONE TARES SOPPRESSA DAL 2014**
- **TARI (tassa sui rifiuti)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. **che verrà inoltrata dal Comune ( prossime scadenze novembre 2014 gennaio 2015)**

### SCADENZE DI VERSAMENTO TASI

#### Per ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| - VERSAMENTO ACCONTO 50% | ENTRO IL 16 OTTOBRE 2014  |
| - VERSAMENTO SALDO       | ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014 |

**N.B.** il versamento TASI deve essere effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e pertanto in [auto-liquidazione](#) da parte del soggetto passivo, come per IMU.

**L'Ufficio Tributi è comunque a disposizione negli orari d'ufficio per la predisposizione del modello F24 compilato .**

**Verrà inoltre messo sul sito [www.acqualagna.ps.it](http://www.acqualagna.ps.it) un programma di calcolo on line.**

#### Per immobili [DIVERSI](#) dall'Abitazione Principale

**N.B.** per il 2014 l'aliquota per immobili DIVERSI dall'Abitazione Principale è pari a "0" ZERO – pertanto per tali immobili non è dovuto nessun versamento d'imposta

## ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014

Comune	ABITAZIONE PRINCIPALE come definita ai fini IMU - coincidenza tra occupante e possessore, anche in quota parte	DETRAZIONE per Abitazione Principale e relative Pertinenze	per <b>fabbricati diversi da abitazione principale</b> e pertinenze e per le <b>aree edificabili</b> <u>la tasi non è dovuta</u>
	ALIQUOTA “ABITAZIONE PRINCIPALE”	DETRAZIONE “ABITAZIONE PRINCIPALE” R.C. = <b>rendita catastale</b>	ALIQUOTA “ALTRI IMMOBILI”
<b>ACQUALAGNA</b>	<b>2,5 per mille</b>	<b>50 euro fino a R.C. 240</b>	<b>“0” ZERO</b>
	<b>2,5 per mille</b>	<b>40 euro da R.C. 240,01 a R.C. 280</b>	<b>“0” ZERO</b>
	<b>2,5 per mille</b>	<b>30 euro da R.C. 280,01 a R.C. 380</b>	<b>“0” ZERO</b>
	<b>2,5 per mille</b>	<b>oltre R.C. 380 nessuna detrazione</b>	<b>“0” ZERO</b>

-ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata la rendita catastale non rivalutata, della sola unità immobiliare abitativa. Nel calcolo dell'imposta invece la base imponibile deve comprendere anche la rendita delle pertinenze.

-l'ammontare della detrazione non potrà eccedere il versamento dovuto per l'anno di imposta ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**N.B. sono escluse dalla TASI le abitazioni principali in A1-A8-A9 per le quali continua ad applicarsi l'IMU,**

## CALCOLO TASI

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE RENDITA CATASTALE DEL 5%	APPLICAZIONE DEL MOLTIPLICATORE PER DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE	APPLICAZIONE ALIQUOTA TASI STABILITA DAL COMUNE PER CALCOLARE LA TASI LORDA ANNUA	APPLICAZIONE QUOTA DI POSSESSO E DETRAZIONE PER CALCOLARE L'IMPORTO TASI DA VERSARE
Passaggio 1	Passaggio 2	Passaggio 3	Passaggio 4	Passaggio 5
<p>Prendiamo la <b>Rendita Catastale</b> riportata nella Visura Catastale aggiornata</p> <p><b>esempio :</b> R.C. <b>€ 300</b> Categoria A/2</p>	<p><b>Rivalutiamo la rendita catastale del 5 %</b></p> <p><b>calcolo da effettuare :</b> <b><math>(300 \times 5 / 100) + 15 = \underline{\underline{\text{€ 315}}}</math></b></p>	<p>Calcoliamo ora la base imponibile moltiplicando la rendita catastale rivalutata, derivante dal passaggio 2 (nel caso € 315), per uno <b>dei moltiplicatori sotto riportati</b>, diversi per categoria catastale</p> <p><b>calcolo da effettuare</b> <b><math>315 \times \text{160 (cat. A/2)} = \underline{\underline{\text{€ 50.400}}}</math></b></p>	<p>Applichiamo ora l'aliquota TASI deliberata dal Comune moltiplicando la Base Imponibile, derivante dal passaggio 3, per l'Aliquota TASI</p> <p><b>Esempio : Aliquota 2,5 per mille</b></p> <p><b>calcolo da effettuare</b> <b><math>\text{€ 50.400} \times 2.5 \text{ per mille} = \underline{\underline{\text{€ 126,00}}}</math></b></p>	<p>Applichiamo ora la percentuale di possesso e la detrazione, partendo dall'importo della TASI lorda come derivante da passaggio 4</p> <p><b>Esempio : € 126,00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possessori e Occupanti n.2 <b>(moglie e marito)</b></li> <li>- Quota di <b>possesso 50% ciascuno</b></li> <li>- Detrazione <b>€ 30,00 complessivi</b> <b>(N.B. la detrazione va divisa in parti uguali per tutti gli occupanti e possessori che ne hanno diritto, quindi, nel caso, diviso 2)</b></li> </ul> <p><b>calcolo da effettuare</b>  <b>1) € 126,00 x 50% possesso = € 63,00</b>  <b>2) € 63,00 meno € 15,00 = € 48,00</b>  <b>(la detrazione è stata divisa in parti uguali tra moglie e marito, occupanti e possessori, quindi, nel caso, € 30 diviso 2 = detrazione applicata € 15)</b></p> <p><b>IMPOSTA TASI DA VERSARE</b>  <b>€ 48,00</b>  (in n.2 rate da € 24,00 ciascuna oppure in unica soluzione di € 48,00)</p>

**MOLTIPLICATORI PER CATEGORIA CATASTALE DEL FABBRICATO  
DA UTILIZZARE NELLO SCHEMA DI CALCOLO TASI SOPRA INDICATO**

<b>Gruppo A</b> (escluso A/10) e <b>Cat. C/2 – C/6 – C/7</b>	Gruppo B				
<b>X 160</b>	X 140				

**CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI**

**Nel 2014 dovranno versare la TASI  
SOLO I POSSESSORI DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

**DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

**E**

**DICHIARAZIONE TASI**

<b>DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE</b>		<b>Art.13, comma 2 D.L. 201/2011 - Per abitazione principale</b> si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il <b>possessore</b> e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. <b>Per pertinenze dell'abitazione principale</b> si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
<b>PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	<b>Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7</b>	<b>Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente</b> le unità immobili classificate nelle categorie catastali <b>C/2</b> (Magazzini e locali di deposito), <b>C/6</b> (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e <b>C/7</b> (Tettoie chiuse o aperte), <b>nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</b> , anche se iscritte in catasto

		unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7,
<b>DICHIARAZIONE TASI</b>	<p><b>Entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO</b> alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p>	<p><b>I soggetti passivi dei tributi</b> presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p> <p>Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p> <p><b>La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune</b>, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.</p> <p><b>Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.</b></p>

<b>CODICE COMUNE</b> <b>VERSAMENTO MODELLO F24</b>	
<b>ACQUALAGNA</b>	<b>A035</b>

<b>CODICI TRIBUTI TASI</b> <b>VERSAMENTO MODELLO F24</b>	
DESCRIZIONE TRIBUTO	CODICE TRIBUTO
<b>TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.</b>	<b>3958</b>
TASI – tributo per i servizi indivisibili per <b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3959 (non applicata nel 2014)
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le <b>aree fabbricabili</b> – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3960 (non applicata nel 2014)
TASI – tributo per i servizi indivisibili per <b>altri fabbricati</b> – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3961 (non applicata nel 2014)

Per informazioni :sito comune acqualagna [www.comune.acqualagna.ps.it](http://www.comune.acqualagna.ps.it)

- - **ACQUALAGNA**

Responsabile Tributi – Antonella Torcolacci

**RECAPITI**

0721/796737 mail [a.torcolacci@acqualagna.com](mailto:a.torcolacci@acqualagna.com)

**Tutte le restanti informazioni**, e materiale di approfondimento in materia IUC sono consultabili on-line dal seguente link:

<http://servizi.cmcatrinerone.pu.it/canale.asp?id=659>



Comunità Montana

**Catria e Nerone**